

MODELLO 3

(Nomina da parte dell'Agenzia di un sub-responsabile per il trattamento dei dati personali del Cliente)

Guida all'utilizzo:

- Da utilizzare nel caso in cui l'Agenzia incarichi un fornitore quale sub-responsabile per il trattamento dei dati personali del Cliente (i.e. il fornitore effettuerà il trattamento per conto del cliente dell'Agenzia).
- Il presente modello può essere utilizzato sia per gli incarichi in vigore, sia per nuovi incarichi efficaci a partire dal 25 maggio 2018.
- Il presente Contratto è predisposto allo scopo di integrare le disposizioni di un contratto di servizi in essere tra l'Agenzia ed il Fornitore avente ad oggetto il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del Cliente.
- Si prega di non modificare le presenti disposizioni senza aver previamente consultato il vostro dipartimento legale.
- Il presente modello include le disposizioni necessarie per qualificare lo stesso quale contratto di ulteriore trasferimento ai sensi della disciplina statunitense relativa al Privacy Shield. Pertanto, lo stesso contiene il combinato disposto dei requisiti previsti sia dal GDPR sia dalle *US Privacy Rules* ed elimina la necessità di ricorrere a due documenti separati.
- Le clausole evidenziate in giallo sono requisiti obbligatori ai sensi del GDPR e pertanto non dovranno in alcun caso essere modificate.

CONTRATTO PER IL TRATTAMENTO DI DATI

Il presente CONTRATTO è sottoscritto in data201●

TRA:

1. [xxx], con sede legale in [●], P. IVA [●], in persona del [●] Dott. [●] ("Agenzia");

e
2. [xxxx], con sede legale in [●], P. IVA [●], in persona del [●] Dott. [●] ("Fornitore").

PREMESSO CHE:

- (A) L'Agenzia è stata incaricata dal Cliente del Trattamento di Dati Personali;
- (B) L'Agenzia ha incaricato, o incaricherà, il Fornitore della prestazione di alcuni Servizi a favore dell'Agenzia (i "Servizi") in virtù di uno o più contratti di servizi;
- (C) Ai fini della prestazione di tutti o alcuni dei Servizi, il Fornitore dovrà ottenere e/o Trattare Dati Personali per conto del Cliente dell'Agenzia;
- (D) In ragione del conferimento dell'incarico da parte dell'Agenzia al Fornitore per la prestazione dei Servizi, l'Agenzia ed il Fornitore intendono sottoscrivere il presente Contratto che stabilisce termini e condizioni applicabili al reperimento e/o al Trattamento da parte del Fornitore dei Dati Personali del Cliente.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1 Definizioni e Interpretazione

1.1 Nel presente Contratto, salvo ove diversamente risulti dal contesto:

“**Cliente**” indica il Cliente dell’Agenzia quale identificato in un Contratto Rilevante;

“**Dati Personali del Cliente**” indica i Dati Personali:

- (i) forniti all’Agenzia da parte del Cliente o per conto dello stesso; e/o
- (ii) ottenuti da parte del Fornitore, o dallo stesso creati, per conto del Cliente, nell’ambito della fornitura dei Servizi,

e che siano, in ogni caso, Trattati dal Fornitore nella prestazione dei Servizi;

“**Leggi di Protezione dei Dati Personali**” indica qualsiasi normativa che disciplina il trattamento dei Dati Personali, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti normative, quali successivamente e di volta in volta modificate, integrate, convertite o sostituite:

- (i) Direttiva 1995/46/UE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- (ii) Direttiva 2002/58/UE relativa alla Vita Privata e alle Comunicazioni Elettroniche;
- (iii) Regolamento UE 2016/679 (il “**GDPR**”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (una volta in vigore);
- (iv) tutte le leggi o i regolamenti di attuazione e integrazione della normativa UE di cui ai precedenti punti da (i) a (iii);
- (v) tutti i codici di condotta e le linee guida emanati dai legislatori nazionali in relazione a leggi, regolamenti e normative UE di cui ai precedenti punti da (i) a (iv);

“**Titolare del Trattamento**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Responsabile del Trattamento**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Interessato**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Data di Efficacia**” indica la data di inizio del Trattamento dei Dati Personali del Cliente da parte del Fornitore se tale data è successiva al 25 maggio 2018 ovvero, se antecedente, il 25 maggio 2018;

“**Diritto dell’UE**” indica qualunque legge in vigore nell’Unione Europea, nonché qualunque legge in vigore in uno stato membro dell’Unione Europea ivi incluse le Leggi di Protezione dei Dati Personali;

“**Danni**” indica le perdite, danni, passività, pretese, domande, azioni, penali, sanzioni, decisioni, costi e spese (ivi inclusi onorari e spese legali in misura ragionevole);

“**Trattare, Trattamento e Trattato**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Dati Personali**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Violazione di Dati Personali**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR;

“**Privacy Shield**” indica il sistema *Privacy Shield* UE-U.S.;

“**Registri del Trattamento**” ha il significato previsto nel paragrafo 3.4(a);

“**Contratto Rilevante**” indica ciascun contratto tra le parti o le rispettive società collegate relativo al Trattamento dei Dati Personali del Cliente;

“**Amministratore di Sistema**” ha lo stesso significato previsto nel Provvedimento Generale del Garante del 27 novembre 2008 “*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*”.

“**Servizi**” indica i servizi prestati dal Fornitore ai sensi delle disposizioni di un Contratto Rilevante; e

“**Autorità di Controllo**” ha lo stesso significato previsto nel GDPR.

1.2 Qualora ammesso o richiesto dal contesto, i termini utilizzati al singolare nel presente Contratto si intendono riferiti anche al plurale e viceversa, e i termini utilizzati al maschile includono anche il femminile, e viceversa.

1.3 L'espressione “ivi incluso” e altre locuzioni analoghe devono leggersi come “ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo”.

2 Decorrenza e Status del Contratto

(a) Il presente Contratto avrà decorrenza a partire dalla Data di Efficacia e resterà efficace fino alla cessazione ai sensi delle disposizioni dello stesso.

(b) In caso di discrepanza tra le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 o 4 del presente Contratto e le disposizioni del Contratto Rilevante, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 o 4 avranno prevalenza limitatamente a tale discrepanza, restando inteso che le disposizioni del Contratto Rilevante non comporteranno alcuna modifica delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 o 4 del presente Contratto.

3 Protezione dei Dati

3.1 Nomina del Fornitore quale Sub-responsabile del Trattamento dei Dati del Cliente

(a) Le parti si danno atto e confermano che, nel caso in cui i Servizi comprendano il Trattamento da parte del Fornitore di Dati Personali del Cliente, il Fornitore sarà il sub-responsabile del Trattamento e il Cliente sarà il Titolare del Trattamento relativamente a detto Trattamento.

(b) Nel caso in cui, in conseguenza della prestazione dei Servizi da parte del Fornitore, una parte ritenga che il rapporto in essere tra le parti stesse non corrisponda più all'intenzione delle medesime indicata nel precedente paragrafo 3.1(a), la stessa dovrà darne comunicazione all'altra parte e le stesse discuteranno e concorderanno in buona fede le azioni da intraprendere al fine di riconfermare l'intenzione delle parti quale indicata nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

3.2 Obblighi generali delle parti

(a) Fatte salve le ulteriori disposizioni di cui al presente articolo 3, ciascuna parte dovrà adempiere ai rispettivi obblighi quali alla stessa imposti dalle applicabili Leggi di Protezione dei Dati Personali con riferimento ai Dati Personali del Cliente Trattati dalla stessa in relazione ai Servizi.

(b) Ciascuna parte dovrà assicurarsi che, nel caso in cui la prestazione dei Servizi richieda il Trattamento di Dati Personali del Cliente, il Contratto Rilevante avente ad oggetto tali Servizi includa le seguenti informazioni:

(i) l'oggetto e la durata del Trattamento;

(ii) la natura e lo scopo del Trattamento;

- (iii) una descrizione della/e tipologia/e dei Dati Personali del Cliente Trattati; e
- (iv) una descrizione delle categorie di interessati compresi nell'ambito dei Dati Personali del Cliente di cui al presente paragrafo.

3.3 Obblighi del Fornitore

- (a) Il Fornitore sarà tenuto a Trattare i Dati Personali del Cliente con rigorosa osservanza delle istruzioni scritte impartite dall'Agenzia per conto del Cliente, ivi incluso con riguardo ai trasferimenti di Dati Personali del Cliente al di fuori dello SEE, fatto salvo il caso in cui il Fornitore stesso sia tenuto ad agire diversamente ai sensi del Diritto dell'UE applicabile. Nel caso in cui il Diritto dell'UE applicabile preveda l'obbligo del Fornitore (o, a fini di chiarezza, di un responsabile autorizzato dallo stesso designato) di effettuare il Trattamento con modalità contrastanti (o che possano interpretarsi tali) rispetto alle istruzioni scritte dell'Agenzia, il Fornitore sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia prima di iniziare il Trattamento, fatto salvo il caso in cui tale informativa sia proibita dal Diritto dell'UE per importanti ragioni di interesse pubblico.
- (b) Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 3.3(a), nel caso in cui il Fornitore sia consapevole, o ritenga, che un'istruzione conferita dall'Agenzia per conto del Cliente integri una violazione delle Leggi di Protezione dei Dati Personali, il Fornitore dovrà informare immediatamente l'Agenzia comunicando alla stessa le circostanze dettagliate dell'avvenuta o potenziale violazione.
- (c) Il Fornitore si impegna:
 - (i) a non porre in essere atti o omissioni che possano comportare l'insorgere in capo all'Agenzia o al Cliente di una situazione di inadempimento delle rispettive obbligazioni ai sensi delle Leggi di Protezione dei Dati Personali o, altrimenti, danneggiare significativamente la reputazione dell'Agenzia o del Cliente;
 - (ii) a fare copia dei Dati Personali del Cliente solo per quanto ragionevolmente necessario (ad esempio, a fini di *back-up*, *mirroring* (o analoghe tecniche di miglioramento di disponibilità), sicurezza, *disaster recovery* e/o analisi dei dati);
 - (iii) a non trasferire i Dati Personali del Cliente al di fuori dello Spazio Economico Europeo senza il previo consenso scritto dell'Agenzia o del Cliente, che potrà essere negato ad esclusiva discrezione degli stessi. Il consenso dell'Agenzia o del Cliente potrà essere subordinato al previo soddisfacimento delle condizioni eventualmente stabilite da ciascuno di essi, ivi inclusa la sottoscrizione da parte del sub-responsabile autorizzato, quale designato dal Fornitore, delle clausole contrattuali standard dettate dalla Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a sub-responsabili del trattamento stabiliti in paesi terzi (ai sensi della Direttiva 95/46/CE);
 - (iv) a non estrarre, riutilizzare, usare, sfruttare, ridistribuire, ridiffondere, copiare o conservare i Dati Personali del Cliente, se non nella misura consentita ai sensi del presente Contratto;
- (d) Il Fornitore si impegna:
 - (i) a far sì che le persone dallo stesso autorizzate al Trattamento dei Dati Personali del Cliente siano soggette a obblighi di riservatezza vincolanti; e
 - (ii) ad intraprendere tutte le azioni ragionevolmente necessarie per garantire l'affidabilità del proprio personale e di quello dei propri sub-responsabili

autorizzati che abbia accesso ai Dati Personali del Cliente, nonché a fare in modo che l'accesso a detti dati sia limitato al solo personale autorizzato che ne abbia fatto richiesta ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

- (e) Il Fornitore si impegna ad adottare misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare che i Dati Personali del Cliente siano soggetti ad un livello di sicurezza adeguato, avuto riguardo ai rischi derivanti dal Trattamento degli stessi da parte del Fornitore o di suoi sub-responsabili autorizzati, tenuto conto dei fattori e delle misure di cui all'Articolo 32 del GDPR, ivi inclusi, ove opportuni:
- (i) la pseudonomizzazione e cifratura dei Dati Personali del Cliente;
 - (ii) la capacità di garantire in maniera continuativa riservatezza, integrità, disponibilità e resistenza dei sistemi e servizi di Trattamento;
 - (iii) la capacità di recuperare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai Dati Personali del Cliente, in caso di incidenti di natura fisica o tecnica; e
 - (iv) una procedura per la regolare verifica, determinazione e valutazione dell'efficienza delle misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire la sicurezza del Trattamento dei Dati Personali del Cliente;
- (f) Non appena avuto conoscenza di una Violazione di Dati Personali del Cliente, il Fornitore dovrà darne comunicazione all'Agenzia senza ritardo ingiustificato e, in ogni caso, non oltre le successive 24 (ventiquattro) ore. Tale comunicazione dovrà essere inviata unitamente alle seguenti informazioni (ove disponibili al momento di invio della suddetta comunicazione):
- (i) i Dati Personali del Cliente interessati dalla violazione, ivi incluse le relative categorie e volumi;
 - (ii) le circostanze di fatto che abbiano dato origine alla violazione;
 - (iii) le azioni intraprese o da intraprendersi da parte del Fornitore al fine di contenere e rimediare alla violazione; e
 - (iv) ogni altra informazione ragionevolmente richiesta da parte dell'Agenzia o del Cliente al fine di valutare la gravità della violazione.
- (g) Nel caso in cui tutte o parte delle informazioni di cui al paragrafo 3.3(f) non siano disponibili al momento della comunicazione all'Agenzia, il Fornitore dovrà fornire tali informazioni all'Agenzia stessa al più presto possibile, tenendo quest'ultima aggiornata in merito alla tempistica di consegna delle informazioni ancora mancanti.
- (h) Il Fornitore dovrà supportare l'Agenzia ed il Cliente mediante l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo da consentire al Cliente stesso di adempiere all'obbligo di rispondere alle richieste, ai fini dell'esercizio dei diritti spettanti all'Interessato ai sensi del GDPR.
- (i) Tenuto conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Fornitore, quest'ultimo dovrà assistere l'Agenzia ed il Cliente con riferimento all'adempimento degli obblighi in capo a quest'ultimo ai sensi dei seguenti Articoli del GDPR:
- (i) Articolo 32 (Sicurezza del Trattamento);
 - (ii) fatto salvo l'articolo 3.3(f), Articoli 33 e 34 (Notifica e comunicazione di una violazione di Dati Personali);

(iii) Articolo 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati); e

(iv) Articolo 36 (Consultazione preventiva del Cliente con l'Autorità di Controllo).

- (j) Il Fornitore si impegna a rispettare integralmente quanto previsto dal Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*" come modificato in base al Provvedimento del 25 giugno 2009. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di cui al suddetto Provvedimento, il Fornitore si impegna anche a valutare esperienza capacità ed affidabilità dei soggetti operanti quali Amministratori di Sistema, nonché a designare tali soggetti su base individuale, recando l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
- (k) Il Fornitore si impegna a compilare e tenere aggiornato un documento interno che identifichi i soggetti operanti in qualità di Amministratori di Sistema, che includa una descrizione delle funzioni assegnate. In riferimento al documento interno che elenca gli Amministratori di Sistema, dato l'obbligo di curare la lista e verificare le operazioni svolte dagli Amministratori di Sistema, il Fornitore invierà all'Agenzia il summenzionato documento su base regolare e comunque almeno ogni sei (6) mesi oltre che in caso di richiesta specifica dell'Agenzia.
- (l) Il Fornitore dovrà, tempestivamente e a proprie spese, dare comunicazione all'Agenzia e fornire l'assistenza e le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultima nel caso in cui il Fornitore:
- (i) riceva reclami, notifiche o comunicazioni direttamente o indirettamente relative al Trattamento dei Dati Personali del Cliente, o in merito all'osservanza di ciascuna parte alle disposizioni delle Leggi di Protezione dei Dati Personali; o
 - (ii) venga a conoscenza di Trattamenti dei Dati Personali del Cliente posti in essere in maniera illegittima o in assenza di autorizzazione.
- (m) A richiesta dell'Agenzia o del Cliente, il Fornitore dovrà consegnare agli stessi tutte le informazioni necessarie per dimostrare l'adempimento da parte del Fornitore stesso alle proprie obbligazioni ai sensi del presente Contratto, anche consentendo l'accesso e prestando l'assistenza necessaria in occasione di verifiche ed ispezioni condotte da parte dell'Agenzia o del Cliente, o per conto degli stessi.
- (n) Per tutta la durata del presente Contratto e successivamente alla cessazione dello stesso, il Fornitore dovrà soddisfare, senza ingiustificato ritardo, tutte le richieste inviate dall'Agenzia per conto del Cliente relative a modifiche, trasferimenti o eliminazioni di Dati Personali del Cliente.
- (o) A seguito dell'ultimazione dei Servizi in ragione dei quali sia stato necessario procedere al Trattamento dei Dati Personali del Cliente (in tutto o in parte), il Fornitore dovrà – a sola discrezione dell'Agenzia per conto del Cliente stesso – restituire all'Agenzia, nel formato richiesto da quest'ultima, o alternativamente distruggere i Dati Personali del Cliente che siano in possesso del Fornitore, o soggetti al controllo dello stesso.
- (p) Nella misura in cui il Trattamento dei Dati Personali del Cliente sia effettuato da parte del Fornitore negli Stati Uniti, quest'ultimo si impegna (i) ad assicurare un livello di protezione dei Dati Personali del Cliente almeno pari a quello richiesto ai sensi dei principi di cui al *Privacy Shield*, (ii) a comunicare tempestivamente all'Agenzia l'eventuale incapacità di assicurare in qualunque momento un livello di protezione dei Dati Personali del Cliente almeno pari a quello richiesto ai sensi dei principi di cui al *Privacy Shield*, e (iii) ad adottare le misure ragionevolmente necessarie a cessare e

porre rimedio, secondo le direttive dell'Agenzia, il Trattamento dei Dati Personali del Cliente, nell'ipotesi in cui l'Agenzia stessa ritenga che detto Trattamento non sia effettuato conformemente ai principi dettati dal *Privacy Shield*.

3.4 Registri del Trattamento

- (a) Se richiesto ai sensi del GDPR, il Fornitore dovrà conservare registrazioni scritte del Trattamento dei Dati Personali del Cliente dallo stesso effettuato (i "**Registri del Trattamento**"), con l'indicazione di quanto qui di seguito previsto:
 - (i) il nome ed i contatti:
 - (1) del Fornitore e dei suoi sub-responsabili;
 - (2) dell'Agenzia e del Cliente;
 - (3) se del caso, dei rappresentanti dell'Agenzia, del Fornitore e dei suoi sub-responsabili, nonché – in quanto applicabile – del responsabile della protezione dei dati del Fornitore stesso;
 - (ii) le categorie di Trattamento dei Dati Personali del Cliente effettuate da parte del Fornitore;
 - (iii) i trasferimenti di Dati Personali del Cliente verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, ivi inclusa l'identificazione degli stessi e, se del caso, i dettagli delle adeguate misure di sicurezza in essere; e
 - (iv) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate dal Fornitore, e dai suoi sub-responsabili autorizzati.
- (b) Il Fornitore ed i suoi sub-responsabili autorizzati (e, se del caso, i rispettivi rappresentanti degli stessi) dovranno rendere disponibili i Registri del Trattamento all'Agenzia, al Cliente e/o a qualsiasi Autorità di Controllo, su richiesta degli stessi.

3.5 Nomina di sub-responsabili da parte del Fornitore

- (a) In deroga a quanto previsto da altre disposizioni del presente Contratto, il Fornitore potrà affidare a terzi sub-responsabili l'esecuzione del Trattamento dei Dati Personali del Cliente subordinatamente al previo consenso scritto da parte dell'Agenzia e a condizione che il Fornitore fornisca all'Agenzia la descrizione completa del proposto affidamento, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, l'identità del sub-responsabile, i servizi prestati dallo stesso e la natura dei Dati Personali del Cliente oggetto del Trattamento da parte dello stesso.
- (b) Nel caso di nomina di un sub-responsabile del Trattamento dei Dati Personali del Cliente, il Fornitore:
 - (i) dovrà condurre le opportune verifiche in relazione al sub-responsabile al fine di assicurarsi che il Trattamento dei Dati Personali del Cliente sia dallo stesso effettuato in conformità alle Leggi di Protezione dei Dati Personali;
 - (ii) farà sì che il sub-responsabile sia vincolato da obbligazioni contrattuali assunte per iscritto di contenuto almeno equivalente alle obbligazioni in capo al Fornitore ai sensi del presente articolo 3, ivi inclusa la prestazione da parte dello stesso sub-responsabile di sufficienti garanzie in relazione alla conformità del Trattamento alle disposizioni di cui alle Leggi di Protezione dei Dati Personali; e
 - (iii) sarà responsabile nei confronti dell'Agenzia di eventuali inadempimenti posti in essere dal sub-responsabile agli obblighi di protezione dei dati personali

assunti (nonché di eventuali violazioni da parte del Fornitore degli obblighi in capo allo stesso ai sensi del presente paragrafo 3.5).

- (c) A fini di chiarezza, nel caso in cui il Fornitore intenda sostituire un sub-responsabile autorizzato, o modificare i termini del suo incarico, tale sostituzione o modifica saranno subordinati all'invio all'Agenzia delle informazioni complete relative alla proposta sostituzione ed al previo consenso scritto di quest'ultima.
- (d) Nella misura in cui il Fornitore: (A) Tratti i Dati Personali del Cliente negli Stati Uniti; e (B) dia accesso al sub-responsabile ai Dati Personali del Cliente, il Fornitore dovrà (i) trasferire i Dati Personali del Cliente al sub-responsabile ai soli fini specificatamente indicati dall'Agenzia, (ii) verificare che il sub-responsabile sia tenuto ad assicurare un livello di protezione almeno pari a quello richiesto ai sensi dei principi di cui al *Privacy Shield*, (iii) adottare le misure ragionevolmente necessarie ad assicurare che il sub-responsabile effettivamente trasferisca i Dati Personali del Cliente in maniera coerente ai principi di cui al *Privacy Shield*, (iv) prevedere che il sub-responsabile comunichi al Fornitore di non essere più in grado di garantire un livello di protezione almeno pari a quello richiesto ai sensi dei principi di cui al *Privacy Shield*, e (v) a seguito di comunicazione (inclusa quella ricevuta ai sensi del precedente punto (iv)), adottare le misure ragionevolmente necessarie a cessare e porre rimedio al Trattamento non autorizzato.

4 Manleva e Responsabilità

- (a) Il Fornitore manleverà e terrà indenni l'Agenzia ed il Cliente in relazione a tutti i Danni sofferti dall'Agenzia, dal Cliente e dalle loro rispettive società collegate derivanti in conseguenza della violazione da parte del Fornitore delle disposizioni di cui all'articolo 3.
- (b) Le disposizioni dei Contratti Rilevanti non comporteranno l'esclusione o la limitazione del diritto dell'Agenzia o del Cliente al risarcimento di tutti i Danni oggetto di manleva ai sensi del precedente paragrafo 4(a).

5 Cessazione

- (a) Il presente Contratto cesserà automaticamente alla prima tra le seguenti circostanze:
 - (i) la scadenza o risoluzione di tutti i Contratti Rilevanti; o
 - (ii) in virtù di disdetta scritta da parte dell'Agenzia da inviare al Fornitore con almeno 7 (sette) giorni di preavviso.
- (b) Le disposizioni del presente Contratto che, ai sensi dello stesso (in virtù di disposizione espressa o implicita), debbano mantenere efficacia successivamente alla cessazione dello stesso, continueranno ad essere pienamente vincolanti e efficaci.

6 Comunicazioni

- (a) Le comunicazioni richieste o da inviarsi ai sensi del presente Contratto, o in relazione allo stesso, dovranno essere effettuate per iscritto e consegnate a mani, o inviate mediante posta prioritaria o raccomandata A/R, posta elettronica o fax come segue:
 - (i) dal Fornitore all'Agenzia presso: [inserire informazioni per le comunicazioni]; e
 - (ii) dall'Agenzia al Fornitore presso: [inserire informazioni per le comunicazioni];
- (b) La comunicazione sarà considerata quale ricevuta dal destinatario della stessa:
 - (i) se consegnata a mani, alla data della consegna;

- (ii) se consegnata per posta, 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data di invio;
- (iii) se consegnata a mezzo fax o posta elettronica;
- (iv) ove inviata prima delle ore 17 di un Giorno Lavorativo, alla data di invio; e
- (v) altrimenti, il primo Giorno Lavorativo successivo all'invio.
- (vi) Ai fini del presente articolo 6, "Giorno Lavorativo" indica un giorno dal lunedì al venerdì, fatta eccezione per le festività Italiane.

7 Disposizioni Generali

- (a) Il presente Contratto è stato negoziato, costituisce l'intero accordo e intesa tra le parti relativamente all'oggetto dello stesso e supera e sostituisce ogni precedente contratto tra le parti in relazione al medesimo oggetto.
- (b) La rinuncia a qualunque diritto ai sensi del presente Contratto sarà valida ed efficace solo se effettuata mediante atto scritto firmato dalla parte rinunciante, e sarà efficace solo nei confronti del destinatario di detta rinuncia e relativamente alle sole circostanze oggetto della rinuncia stessa.
- (c) Il rapporto tra le parti deve considerarsi quale un rapporto tra soggetti indipendenti intrattenuto a condizioni di mercato. Il presente Contratto non comporterà la costituzione tra le parti di *partnership*, *joint venture* o comproprietà, né di rapporti di agenzia, lavoro dipendente o rappresentanza, né al diritto di una delle parti di agire e/o assumere obblighi per conto dell'altra parte e/o di altrimenti vincolarla, né tale parte potrà validamente asserire di essere munita dei relativi poteri.
- (d) Eventuali modifiche o integrazioni del presente Contratto (o di altri documenti sottoscritti in relazione allo stesso) saranno valide ed efficaci solo se risultanti da atto scritto firmato da, o per conto di, tutte le parti dello stesso. Fatto salvo quanto qui diversamente previsto, nessuna modifica o integrazione del presente Contratto:
 - (i) sarà valida ed efficace se effettuata tramite e-mail;
 - (ii) costituirà, o potrà essere interpretata quale, rinuncia alle disposizioni del Contratto stesso; e
 - (iii) produrrà effetti relativamente a diritti, obbligazioni o responsabilità derivanti dal presente Contratto già maturati o insorti precedentemente alla data di tale modifica. I diritti e obblighi delle parti ai sensi del presente Contratto rimarranno pienamente validi e vincolanti tra le parti, ad eccezione di, e limitatamente a, quanto abbia costituito oggetto dell'intervenuta modifica.
- (e) Il presente Contratto, e le controversie o pretese derivanti dallo stesso, o insorte in relazione allo stesso (ivi incluse eventuali controversie o pretese di natura non contrattuale), saranno regolate ed interpretate ai sensi del diritto Italiano.
- (f) Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione esclusiva dei Tribunali di Milano per la risoluzione di tutte le controversie o pretese derivanti da, o insorte in relazione, al presente Contratto, o all'oggetto o validità dello stesso (ivi incluse eventuali controversie o pretese di natura non contrattuale).

IN FEDE, il presente Contratto viene sottoscritto alla data quale precedentemente indicata.

FIRMATO da _____)

per conto di [xxx])

FIRMATO da)

per conto di [xxx])